

Numero giornate aggiuntive di arresto temporaneo  
obbligatorio annualità 2019

GSA 9	LFT≤12	9
	LFT>12	18
GSA 10	LFT≤12	12
	LFT>12	15
GSA 11	LFT≤24	13
	LFT>24	17
GSA 16	LFT≤12	7
	12<LFT≤24	8
	LFT>24	12
GSA 17 e GSA 18	LFT≤12	7
	12<LFT≤24	10
	LFT>24	13
GSA 19	LFT≤18	16
	LFT>18	15

2. Le modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio di cui alle precedenti tabelle, sono stabilite a scelta dell'armatore, che dovrà darne comunicazione scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorità marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L'intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019.

Non è consentito considerare giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

#### Art. 4.

##### *Disciplina della pesca dei gamberi di profondità*

1. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'autorità

marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente art. 2.

2. Le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti, in considerazione della singolare specificità dell'alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere.

3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

#### Art. 5.

##### *Misure tecniche*

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti

